



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 – 18 MAGGIO 2023

Udienza del 10 maggio 2023

54.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **MASTROPIETRO Luca** n.q. di Presidente p.t. della S.S. U.S. ACLI S.

SABINA

- S.S. U.S. **ACLI S. SABINA** in persona del Presidente p.t.

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 78/2022-23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Mastropietro Luca:** *“n.q. di Presidente del Sodalizio U.S. Acli S. Sabina, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta Bottaro Marta senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica”;*

- **U.S. Acli S. Sabina:** *“in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio Presidente Mastropietro Luca, tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta Bottaro Marta senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica”;*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 10 Maggio 2023 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, risultava collegata per gli incolpati l'Avv. Daniela Giaccardi unitamente al Sig.



Luca Mastropietro nella sua qualità di Presidente p.t. del sodalizio U.S. Acli S. Sabina. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 23 Febbraio 2023 (prot/tess/000239/23) a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Bottaro Marta con il sodalizio U.S. Acli S. Sabina, ai sensi dell'art. 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in quanto perfezionatosi in assenza di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo.

Detto provvedimento faceva seguito alla richiesta di cancellazione dell'atleta Bottaro Marta dall'elenco atlete tesserate per la corrente stagione agonistica inoltrata direttamente dal Presidente del sodalizio U.S. Acli S. Sabina all'Ufficio Tesseramento FIPAV in data 13 febbraio 2023, nella quale veniva affermato che per un mero errore imputabile alla segreteria del sodalizio durante le fasi del tesseramento, era stata tesserata la suddetta atleta in assenza di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva agonistica della pallavolo. Tali circostanze venivano successivamente confermate mediante apposita comunicazione inoltrata dall'atleta Bottaro Marta all'Ufficio Tesseramento della F.I.P.A.V. in data 21 febbraio 2023.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali non facevano pervenire alcuna deduzione difensiva. La Procura Federale Fipav, ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano



documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata comunque assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio U.S. Acli S. Sabina, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dell'atleta Marta Bottaro senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarmente verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Ciò nonostante, il Tribunale, ritiene che la richiesta di annullamento effettuata direttamente dal sodalizio incolpato in data 11 Febbraio 2023 unitamente alle ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa durante l'udienza, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono rilevare, per costante orientamento di questo Tribunale, ad esimente di responsabilità ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:



- a carico del Sig. Mastropietro Luca n.q. di Presidente del Sodalizio U.S. Acli S. Sabina, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del Sodalizio U.S. Acli S. Sabina, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 17 Maggio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 maggio 2023